



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 240 del 21/10/2019 – 21/11/2019 Udienza pubblica del 25/09/2019
Massima:	Titolo Pensioni - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Abrogazione di disposizioni transitorie in materia di trattamento pensionistico dell'indennità dirigenziale applicate al personale regionale cessato dal servizio successivamente al 30 settembre 1990 - Cessazione dell'erogazione dei trattamenti pensionistici integrativi con decorrenza dal 1° settembre 2014 – Infondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 (nella parte in cui abroga i commi 3 e 4 dell'art. 100 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18) e comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15, sollevate dalla Corte d'appello di Trieste, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione. Le disposizioni censurate hanno disposto, dal 1° settembre 2014, la cessazione dell'erogazione dei trattamenti pensionistici differenziali (erogati ai dirigenti regionali cessati dal servizio dopo il 30 settembre 1990 in aggiunta all'incremento di pensione INPDAP-CPDEL) legati all'indennità di funzione dirigenziale e previsti dall'art. 100, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 18, a beneficio di chi, alla data di entrata in vigore della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996, già percepiva le indennità di funzione previste dagli artt. 21 e 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53. La valorizzazione a fini previdenziali dell'indennità di funzione dirigenziale è stata introdotta dall'art. 140 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981 allo scopo di ovviare a una disparità di trattamento tra dirigenti statali, beneficiari di una tutela previdenziale con riguardo all'indennità di funzione, e i dirigenti regionali, esclusi da tale tutela. La disciplina speciale apprestata dal legislatore regionale ha perso la sua ragion d'essere allorché è stato riconosciuto il carattere pensionabile dell'indennità di funzione dei dirigenti regionali. La disciplina censurata elimina un trattamento previdenziale di particolare favore, come già evidenziato dalla Corte dei conti, ed opera soltanto per il futuro non intaccando le erogazioni già corrisposte. Dopo il 30 settembre 1990, i contributi, versati alla gestione dell'INPDAP prima e poi dell'INPS, hanno comunque comportato il riconoscimento di una adeguata tutela previdenziale in rapporto all'indennità di funzione, pertanto non vi è alcuna disparità di trattamento che lede i principi di ragionevolezza, di proporzionalità e



	di adeguatezza della retribuzione e di adeguatezza del trattamento pensionistico (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Sono infondate anche le censure di violazione dell'art. 53 della Costituzione, poiché non si tratta di un prelievo forzoso di ricchezza volto a sovvenire alle pubbliche spese, ma di un mero risparmio di spesa.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 12, commi 3 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 04 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). Parametri costituzionali artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione. Altri parametri e norme interposte art. 100, commi 3 e 4 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421); artt. 21, 25 e 140 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

